



I.I.S. "ARTURO CHECCHI"- Fuavecchio  
Prot. 0009760 del 12/12/2020  
04 (Uscita)

## OGGETTO: INTEGRAZIONE REGOLAMENTO DI ISTITUTO: REGOLE FONDAMENTALI PER LA DIDATTICA A DISTANZA

Con delibera del Consiglio d'Istituto n. 2 del 10/12/2020 viene adottata la presente integrazione al regolamento d'Istituto relativa ai comportamenti da adottare durante lo svolgimento delle attività didattiche a distanza. Gli alunni vi si atterranno con la collaborazione delle famiglie e nella consapevolezza che sono strettamente funzionali all'ordinato ed efficace svolgimento di tali attività e rispondenti alla necessità che queste si svolgano in sicurezza per i minori e i lavoratori. Come nello spirito del regolamento già in vigore le sanzioni avranno carattere educativo e mireranno a sviluppare le competenze di cittadinanza. Fatta salva la valutazione di responsabilità di altro tipo e delle conseguenti azioni, questa istituzione individua le sanzioni in cui si incorre in caso di violazione

### REGOLAMENTO PER LE VIDEOLEZIONI

Articolo	Norma
1	L'aula virtuale e le video lezioni sono attività didattica a tutti gli effetti seppur a distanza: in essa vigono dunque le stesse regole che si applicano quando si è in presenza in aula con particolare riferimento al Regolamento d'Istituto.
2	Lo studente farà attenzione ad accedere con l'account scolastico e non con altri account personali.
3	Gli studenti si impegnano a frequentare le lezioni sincrone in modo responsabile e, pertanto, sono tenuti a: a. entrare puntualmente nell'aula virtuale con abbigliamento consono e senza tenere in mano o consumare cibo o bibite; b. presentarsi alla videolezione forniti del materiale indispensabile per l'esecuzione dell'attività prevista; c. esprimersi in maniera consona e adeguata all'ambiente di apprendimento; d. eseguire le consegne del docente; e. assistere, in ordine, ai lavori che vi si svolgono, con diligenza e rispetto di tutti.



4	Gli studenti dovranno accedere alle varie piattaforme individuate solo successivamente all'ingresso, in aula virtuale, del docente.
5	La puntualità è la prima regola da osservare: l'ingresso in ritardo disturba chi sta parlando e chi diligentemente sta ascoltando e rallenta il regolare svolgimento della lezione.
6	È vietato all'alunno lasciare la videolezione prima che abbia termine per scelta del docente. L'abbandono della lezione sarà valutato come uscita anticipata dall'aula.
7	L'accesso è permesso solamente con videocamera accesa e microfono disattivato. La telecamera deve essere tenuta accesa. È consigliabile disattivarla solo durante le videoconferenze a classi aperte per evitare di intasare la banda internet e per consentire una fluida partecipazione a tutti. L'alunno che partecipa alle videolezioni con telecamera spenta – in assenza di problemi di natura tecnica – viene considerato "assente".
8	L'alunno non deve condividere il link della video lezione con nessun altro: questo comportamento integra illecito disciplinare, come tale sanzionabile dalla scuola ai sensi del regolamento di Disciplina e segnalato alla polizia postale per i provvedimenti penali conseguenti a carico dello studente e dei suoi genitori.
9	Dopo il saluto iniziale, l'insegnante contrassegna le assenze sul registro elettronico.
10	Il docente potrà controllare il grado di impegno dell'allievo sottoponendo a domande i partecipanti e appuntando sul registro di classe ogni eventuale anomalia.
11	Dopo l'appello, gli allievi si impegnano con sollecitudine a tenere il microfono disattivato per perfezionare la qualità dell'audio.
12	Il microfono va attivato solo quando richiesto dall'insegnante o quando si chiede la parola in modo da evitare sovrapposizione di voci e confusione di sottofondo.
13	Quando l'alunno ha una domanda da porre all'insegnante, è invitato a utilizzare la chat della videoconferenza.
14	Nel momento in cui l'insegnante dà allo studente la parola replicando in chat, l'alunno può provvedere ad attivare il microfono e, di conseguenza, parlare.
15	Gli studenti sono invitati a non sovrapporre segnali, disegni e parole sulla chat.
16	È severamente vietato per l'allievo avviare videoconferenze e/o associare e/o rimuovere partecipanti durante la compartecipazione alla



	videoconferenza.
17	È vietato, severamente, allo studente avviare e disattivare i microfoni degli altri alunni, incluso quello dello stesso insegnante.
18	Se non è stato appositamente richiesto dal docente, è vietato allo studente condividere il proprio schermo con gli altri compagni partecipanti alla videolezione.
19	È fatto assoluto divieto di divulgare il link fornito dall'insegnante, il codice riunione o il nickname della videolezione ad altri amici, compagni della scuola e, ancor più gravemente, a estranei.
20	È fatto divieto allo studente di riadoperare l'invito alla videolezione avviata dall'insegnante dopo che abbia avuto fine la stessa.
21	È fermamente proibito adoperare la chat per fini che non siano prettamente didattici.
22	È vietato rigorosamente per l'alunno videoregistrare quanto si trova sullo schermo del proprio personal computer (fotografia, videoregistrazione, acquisizione dello schermo) e registrare la voce dell'insegnante e dei propri compagni durante le videolezioni.
23	Gli alunni sanno che le lezioni on line sono protette dalla privacy: la diffusione di immagini, video, tracce audio, password personali, account, registrazioni, documenti e contenuti in genere delle lezioni, foto e screenshot, di cui gli studenti verranno in possesso nel corso delle lezioni on line, non possono essere diffuse o condivise in alcun modo con nessuno senza il consenso dei partecipanti. Le condotte lesive del decoro e dell'immagine di altre persone, la violazione della normativa sulla privacy e gli eventuali e deprecabili atti individuabili come cyberbullismo implicano responsabilità di tipo civilistico e penale in capo ai contravventori/trasgressori e in capo a coloro che ne esercitano la responsabilità genitoriale. Nel caso si dovessero verificare abusi d'ogni natura o specie o dovesse essere ravvisata mancata attenzione alle regole, la scuola provvederà a informarne le famiglie.
24	Quando si scambiano contenuti con musica di sottofondo, immagini, testi, etc. bisogna essere sicuri di averne il diritto d'uso e di non utilizzare alcun contenuto coperto da copyright.



Di seguito la **TABELLA** di corrispondenza norma-sanzione:

Articolo	Sanzione
Art.2-7, 11-15	Annotazione sul Registro Elettronico (solo dopo ripetuti richiami verbali)
Art.8, 16-21, 24	Sospensione 1-3 giorni
Art. 22-23	Sospensione 3-6 giorni